



**COMUNE DI GONNOSNO'**  
**Provincia di Oristano**

**CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI  
CONTRIBUTI A TITOLO DI  
RIMBORSO SPESE VIAGGIO  
A FAVORE DI STUDENTI PENDOLARI  
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984 N. 31**

Allegato A  
Approvato con Deliberazione G.M. n. 72 del 16/10/2017

## **Articolo 1- Finalità e oggetto**

1. Con il presente atto, nel rispetto della Legge Regionale 25 Giugno 1984, n. 31 (“Nuove norme sul diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”) e della Deliberazione della Giunta Regionale del 03/02/2000 n. 5/6 (“L.R. 25.06.1984 N. 31 e L.R. 01.06.1993 N. 25 e successive modificazioni. Aggiornamento e adeguamento dei criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni sul diritto allo studio già approvati con deliberazione della G.R. n. 12/27 del 26.03.1996 e pubblicati nel B.U.R.A.S. n. 14 del 30.04.1996”) questo Ente regolamenta l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a favore di studenti pendolari residenti in questo Comune e frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado.

## **Art. 2 – Indizione concorso.**

1. Il Comune di Gonnosnò bandisce annualmente un concorso per l’assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a favore di studenti pendolari frequentanti Scuole Secondarie di Secondo grado.

2. Il Bando, approvato dal Responsabile del Servizio, stabilisce requisiti di accesso, modalità e criteri di assegnazione, spese rimborsabili e termini per la presentazione delle istanze e viene pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it) e all’albo pretorio on line – sezione avviso agli studenti.

## **Art. 3 – Requisiti**

1. Possono partecipare all’assegnazione di contributi per il rimborso spese viaggio tutti gli studenti pendolari in possesso dei seguenti **requisiti**:

- Residenza anagrafica nel Comune di Gonnosnò;
- Frequenza di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore ed Artistica, ivi compresi i Conservatori Musicali pubblici o privati e i corsi per adulti, purchè abilitati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Sono esclusi i corsi di formazione professionale. In ottemperanza a quanto stabilito con circolare Prot. 2733 del 11/10/2004 dalla Regione Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport possono beneficiare dell’intervento i ragazzi frequentanti corsi di Formazione Professionale che rientrano tra gli interventi previsti dalla Legge n. 53/2003 per il potenziamento della crescita culturale e professionale dei giovani.
- Non godere di altri benefici per lo stesso titolo e per lo stesso anno, concessi dallo Stato o da altri Enti;
- Appartenenza a nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore o uguale a € 35.000,00.

2. Il rimborso spese viaggio viene erogato anche agli studenti respinti o che non abbiano portato a termine l’Anno Scolastico per l’effettivo periodo di frequenza.

3. Allo studente non scrutinato ai sensi dell’articolo 14, comma 7 D.P.R. n. 122/2009 per mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, verrà rimborsato il 30% delle spese sostenute ritenute ammissibili in fase istruttoria.

## **Art. 4 – Spese rimborsabili**

1. Sono rimborsabili le spese di viaggio effettivamente sostenute con mezzi pubblici, documentabili dai richiedenti con l’esibizione del documento di viaggio (abbonamento, carnet, biglietti oblitterati etc.), nominativamente intestato allo studente.

2. Il rimborso sarà commisurato al percorso necessario a raggiungere quella più vicina delle scuole del tipo di quella frequentata dallo studente.

3. E' ammesso il rimborso dei soli biglietti di viaggio obliterati nei mesi di Settembre, Giugno. Il rimborso dei biglietti obliterati nel mese di Luglio è ammesso solo per gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso. Sono escluse le spese che gli studenti sostengono per la frequenza delle lezioni di recupero di debiti formativi e verifica dei risultati conseguiti, di cui all'art. 5, comma 2 e 4 del Decreto Ministeriale n. 80 del 03.10.2007 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 92 Prot. n. 11075 del 5.11.2007 (artt. 6 e 8).

4. Non è ammesso rimborso quando non viene esibito documento di viaggio.

5. Non è ammesso rimborso per spese di viaggio finalizzate a raggiungere Istituti fuori dal territorio regionale.

6. Il rimborso delle spese sostenute dagli studenti per viaggi con **mezzo privato** sarà possibile **in mancanza o carenza di quello pubblico**. L'importo del rimborso riconosciuto sarà calcolato sulla base del costo del mezzo pubblico. In luogo del documento di viaggio lo studente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risultino le modalità di viaggio per le quali si richiede il rimborso.

### **Art. 5 – Criteri**

1. La Giunta Comunale fissa dei criteri oggettivi per l'assegnazione di contributi a titolo di rimborso spese di viaggio a cui dovrà attenersi il Responsabile del Procedimento nella fase istruttoria. I criteri sono i seguenti:

**Fascia 1:** valore ISEE compreso tra € 0,00 e € 14.650,00

**Contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile**

**Fascia 2:** valore ISEE compreso tra € 14.650,01 e € 35.000,00

**Contributo pari al 70% della spesa ritenuta ammissibile**

**Fascia 3:** valore ISEE superiore a € 35.000,01

esclusione contributo rimborso spese di viaggio

2. Qualora le risorse finanziarie risultassero non sufficienti, i contributi verranno assegnati decurtando in percentuale fino alla concorrenza del finanziamento stesso.

### **Art. 6 – Presentazione domande**

1. Gli interessati in possesso dei requisiti ex art. 3 del presente Regolamento possono presentare, entro il termine stabilito nel Bando di Concorso, istanza su carta semplice, su apposito modulo a disposizione presso l'Ufficio Amministrativo, sul sito web del Comune [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it) e all'albo pretorio on line – sezione avviso agli studenti.

2. Le domande potranno pervenire all'Ufficio Protocollo tramite PEC all'indirizzo [protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it), oppure E-mail all'indirizzo [protocollo@comune.gonnosno.or.it](mailto:protocollo@comune.gonnosno.or.it) o consegna a mano negli orari di apertura al pubblico, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30;

3. La domanda sottoscritta dal richiedente dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva da cui risulti la regolare frequenza per l'anno scolastico di riferimento, il mezzo impiegato dallo studente per raggiungere la sede dell'istituto scolastico frequentato e la spesa di viaggio effettivamente sostenuta;
- Fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013;
- Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- Spese viaggio effettivamente sostenute (abbonamenti mensili, biglietti, ecc);
- Eventuale altra documentazione attestante particolari situazioni.

### **Art. 7 - Motivi di esclusione**

1. Saranno esclusi dal beneficio: a) le istanze prive dei requisiti previsti all'articolo 3; b) le istanze mancanti dell'attestazione ISEE; c) le istanze presentate oltre il termine di scadenza del Bando; d) le istanze parzialmente compilate o compilate in maniera illeggibile o mancanti di dati essenziali per l'assegnazione del contributo.

### **Art. 8 - Pubblicità bando di concorso e pubblicazione atti di concessione**

1. L'Ufficio garantirà la pubblicità del concorso tramite la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente [www.comune.gonnosno.or.it](http://www.comune.gonnosno.or.it), e all'albo pretorio online sezione avviso agli studenti.  
2. Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 il Comune pubblica il presente atto contenente criteri e modalità per il rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari, e gli atti di concessione se di importo superiore a mille euro erogati nel corso dell'anno solare. La presente pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione.

### **Art. 9 Graduatoria**

1. Il Responsabile del Procedimento, sulla base della documentazione prodotta dai richiedenti ed esperiti i controlli di legge sulle autocertificazioni presentate dai richiedenti, provvederà a stilare la graduatoria degli aventi diritto tenendo conto nel modo più rigoroso dei criteri ex art. 5 e dei fondi disponibili.  
2. La graduatoria sarà pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni e ne sarà data comunicazione con avviso pubblico.

### **Art. 10 Ricorso.**

1. Gli interessati potranno presentare avverso la graduatoria le proprie motivate deduzioni per iscritto entro i dieci giorni successivi al termine della pubblicazione. Decorso dieci giorni senza che siano presentate deduzioni, il Responsabile del Servizio procederà con propria Determinazione alla relativa liquidazione.  
2. Eventuali osservazioni e deduzioni verranno esaminate dal Responsabile del Servizio che nel termine dei successivi 15 giorni dovrà adottare il provvedimento di accoglimento o diniego.  
3. In caso di accoglimento verrà riformulata e pubblicata per 10 giorni una nuova graduatoria. Il Responsabile del Servizio provvederà a comunicare al ricorrente l'accoglimento o il rigetto del ricorso.

### **Art. 11 Rinvio norme**

1. Il presente Regolamento consta di n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia di diritto allo studio.